

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DESANA, FERRARI, CONTI, MILITERNI, ZACCARI
e PAJETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1960

Modificazione degli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica
10 giugno 1955, n. 987, sul decentramento organico di attribuzioni dell'Am-
ministrazione dell'agricoltura e delle foreste

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, vennero emanate norme per la attuazione di un decentramento organico di attribuzioni dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste. Il decreto citato prevede agli articoli 5 e 6 l'istituzione di un Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste in ogni regione d'Italia, nonchè le relative competenze e composizioni. All'articolo 7 stabilì invece la partecipazione di rappresentanti delle Province e delle Camere di commercio, industria ed agricoltura a tutte le commissioni ed a tutti i comitati consultivi a carattere provinciale previsti dalle leggi in vigore in materia di agricoltura, bonifica, economia montana e foreste.

Nei confronti dell'articolo 5 del citato decreto nell'ambito della relazione sul tema: «Decentramento di funzioni alla Provincia, autonomia ed ordinamento regionale», così si esprimeva nell'aprile del 1957 la XVIII Assemblea generale dell'Unione delle Province Italiane tenutasi a Venezia: «Nell'arti-

colo 5... si stabilisce che del Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste... facciano parte i Presidenti dei Consigli provinciali ed i Presidenti delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, o loro delegati: *senza diritto a voto*. Si tratta della formulazione dei programmi per i quali devono essere prima sentiti, ciascuno per la rispettiva Provincia, i Consigli provinciali e le Camere di commercio. Perchè i relativi Presidenti (o i loro delegati), che recano nel comitato una voce qualificata, non hanno poi diritto al voto? Essi non costituirebbero neppure la maggioranza in un Comitato nel quale entrano i dirigenti di tutti gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, oltre che dei due Ispettorati rispettivamente comparimentale e regionale... ».

Sull'articolo 6 dello stesso decreto presidenziale la relazione così affermava: «Non deve essere sottovalutata la norma dell'articolo 6 per cui il Presidente del Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste è tenu-

to a chiedere tempestivamente il parere del Consiglio provinciale e della Camera di commercio, industria ed agricoltura interessati, sui programmi provinciali di investimenti, di intervento e di assistenza tecnica nel campo dell'agricoltura, della bonifica, dell'economia montana e delle foreste. Bisogna evitare che la norma resti lettera morta: un ampio dibattito al Consiglio provinciale anche per un parere meramente consultivo (però obbligatorio), può rappresentare un indirizzo. Le Province debbono esigere che il parere venga loro tempestivamente richiesto, con tutti i dati e gli elementi (disponibilità, discrezionalità, ecc.), onde poter far sì che il parere sia il più ampio ed approfondito possibile ».

Circa l'articolo 7 la stessa relazione soggiungeva: « L'articolo 7 è stato concepito ed introdotto nella commissione consultiva, nel senso che di tutte le Commissioni e di tutti i Comitati consultivi a carattere provinciale previsti dalle leggi in vigore in tema di agricoltura, ecc., faccia parte un rappresentante del Consiglio provinciale ed uno della Giunta camerale della Camera di commercio. Ebbene, che cosa si è inserito? Che si deve trattare di due agronomi che gli organi designano *fuori del proprio seno* e che fanno parte (si noti di un organo consultivo) senza diritto a voto ».

L'importanza delle argomentazioni qui riferite relativamente agli articoli menzionati, viene rafforzata da quanto in materia scrive il Lucifredi in « Decentramento amministrativo ». L'illustre studioso, dopo aver posto in rilievo come la partecipazione alle sedute dei Comitati regionali dell'agricoltura dei presidenti dei Consigli provinciali e delle Camere di commercio, industria e agricoltura sia « di notevole interesse », afferma che la voce di tali Enti autarchici deve essere tenuta nel debito conto nei concreti provvedimenti che i Comitati regionali adottino, « in quanto si tratta di provvedimenti destinati in definitiva ad avere riflesso nell'economia delle singole circoscrizioni nelle quali tali Enti sono chiamati ad agire ».

Sostanzialmente con le disposizioni, intorno alle quali abbiamo riportato autorevoli

commenti, le Province e le Camere di commercio hanno avuto, in materia di agricoltura per le relative questioni di interesse locale, talune attribuzioni insufficienti nello spirito dell'articolo 5 e del primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

In materia di agricoltura e a favore della montagna, d'altra parte, le iniziative delle Camere di commercio e delle Province si sono in questi ultimi anni particolarmente moltiplicate, assumendo spesso un carattere continuativo che (specie per le Province) conferisce un aspetto quasi istituzionale a provvedimenti facoltativi.

L'intensa attività svolta nel settore agricolo mediante il coordinamento permanente in atto ormai da cinque anni in seno alla Unione regionale delle Province piemontesi (iniziativa che ha riscosso larghi consensi presso altre Unioni regionali tra le quali si sono stabiliti contatti periodici) ed ora estesa sul piano nazionale con la costituzione, come commissione di studio, del Comitato nazionale della collina italiana in seno alla Unione delle Province d'Italia (v. relazione dell'Avv. Maggio alla XIX Assemblea ordinaria a Milano), non solo depone a favore della maturità di questi Enti locali, ma riconferma concretamente la particolare sensibilità degli amministratori provinciali verso le popolazioni agricole che essi rappresentano. D'altra parte se è vero che con la istituzione dei Comitati regionali dell'agricoltura e delle foreste il legislatore ha voluto attuare un più efficace ed adeguato coordinamento dell'azione programmatica della Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste nell'ambito regionale relativo a tutti i settori dell'attività ministeriale nel campo dell'agricoltura, è altrettanto vero che questi organi collegiali potranno e dovranno assolvere ad una sempre più idonea azione propulsiva e di orientamento particolarmente adatta alle diverse realtà agricole italiane, se inoltreranno direttamente proposte all'Amministrazione centrale così come già la circolare del Ministero — Gabinetto del Ministro — del 19 giugno 1956 prot. n. 26473, aveva prospettato.

Evidentemente i rappresentanti delle Province e delle Camere di commercio, con una partecipazione più sensibile ai Comitati regionali, potranno dare in tal senso un insostituibile contributo.

Va osservato, altresì, che la recente tendenza a studiare « piani regionali di sviluppo » per conoscere precisi rapporti sullo stato economico delle singole regioni e sulle naturali direttrici di sviluppo che in esse si manifestano, onde secondarle con opportuni interventi, coincide con l'aspirazione continua di coloro che ben conoscono la situazione dell'agricoltura italiana, tanto diversa da regione a regione e da zona a zona.

I Comitati regionali dell'agricoltura e foreste potranno essere strumenti validissimi per la formulazione di un piano di sviluppo economico e sociale generale, non basato su semplicistiche generalizzazioni globali, ma più realisticamente informato alle situazioni delle singole regioni e zone.

Il presente disegno di legge, che vuole in tal modo interpretare le aspirazioni autorevolmente e democraticamente espresse dagli Amministratori provinciali d'Italia per un

più operante decentramento organico di attribuzioni dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste, viene quindi sottoposto alla benevola considerazione degli Onorevoli Colleghi.

Le modificazioni degli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955 sono state formulate nello spirito della citata relazione e secondo i voti conseguentemente espressi dalla XVIII Assemblea generale dell'Unione delle Province d'Italia nell'aprile del 1957.

Ma soprattutto siamo stati ufficialmente invitati a proporre queste modificazioni a seguito della recente deliberazione del 9 luglio 1959 del Consiglio direttivo dell'Unione delle Province d'Italia. Tale deliberazione ha trovato immediata e positiva rispondenza nelle riunioni degli Assessori dell'agricoltura delle Province piemontesi e lombarde, tenutesi in Provincia di Novara il 18 luglio 1959 ed in Provincia di Varese il 29 agosto 1959; ed ancora nella XIX Assemblea generale dell'Unione delle Province d'Italia tenutasi a Milano all'inizio del novembre 1959.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« Un Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste provvede a formulare i programmi di investimento, di intervento e di assistenza tecnica nel campo dell'agricoltura, della bonifica, dell'economia montana e delle foreste e provvede altresì ad esaminare e a formulare proposte di programmi di sviluppo economico dell'agricoltura da coordinarsi sul piano nazionale da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Comitato è composto dai dirigenti dei seguenti Uffici: Ispettorato agrario compartimentale, Ispettorato regionale delle foreste, Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed Ispettorati ripartimentali delle foreste delle Province comprese nella circoscrizione regionale.

Ne fanno parte altresì i presidenti dei Consigli provinciali e delle Camere di commercio, industria ed agricoltura comprese nella stessa circoscrizione, o loro delegati.

Il Comitato è presieduto dal più elevato in grado o dal più anziano tra i funzionari che ne fanno parte ».

Art. 2.

L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987 è sostituito dal seguente:

« Il presidente del Comitato regionale è tenuto a chiedere tempestivamente prima delle convocazioni del Comitato e secondo i termini di tempo stabiliti dal Comitato stesso, il parere dell'Amministrazione provinciale e della Camera di commercio, industria ed agricoltura interessate sui programmi provinciali concernenti le materie di cui al primo comma dell'articolo precedente ».

Art. 3.

L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987 è sostituito dal seguente:

« Di tutte le Commissioni e di tutti i Comitati consultivi a carattere provinciale previsti dalle leggi in vigore in materia di agricoltura, bonifica ed economia montana e foreste, fanno parte due rappresentanti designati all'inizio di ogni anno rispettivamente dal Consiglio provinciale e dalla Giunta camerale della Camera di commercio, industria ed agricoltura ».